

DELIBERA N. 436/11/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TELE RADIO MATESE
(ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO LOCALE "LUNA SPORT") PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL'ART. 3, COMMI 3 E 8, DELLA DELIBERA N.
405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 22 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'articolo 5, commi 2 e 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l'art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante "*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'articolo 3, commi 3 e 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante "*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*";

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione del 4 febbraio 2011 n. 1/11/DIC/UDIS – PROC. 28/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 9 febbraio 2011, con il quale è stata contestata alla società L’Informatore s.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Luna Sport*”, a seguito della segnalazione da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico del 10 dicembre 2010 (prot. n. 71126), la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver effettuato la cronaca televisiva di alcuni eventi calcistici e per avere diffuso immagini correlate, in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo e per una durata superiore a quella consentita, della partita Avellino – Milazzo durante lo svolgimento della partita medesima e nel corso del programma di approfondimento sportivo “*Diretta Stadio*”, trasmesso in data 29 agosto 2010;

VISTA la nota della società L’Informatore del 9 marzo 2011, pervenuta in data 18 marzo 2011 (prot. n. 12875), nella quale la società ha affermato la propria estraneità alle vicende afferenti l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Luna Sport*”, non essendone titolare;

VISTO il successivo atto di contestazione del 18 marzo 2011 n. 1-BIS/11/DIC/UDIS – PROC. 28/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 25 marzo 2011, con il quale, a seguito dell’individuazione della società titolare dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Luna Sport*”, erroneamente indicata nella segnalazione, è stata contestata all’associazione Tele Radio Matese, - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per avere effettuato la cronaca televisiva di alcuni eventi calcistici e per avere trasmesso immagini correlate in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo e comunque per una durata superiore a quella consentita; in particolare durante il programma di approfondimento sportivo “*Diretta Stadio*”, andato in onda, in diretta, sull’emittente per radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Luna Sport*” in data 29 agosto 2010, sono state diffuse immagini correlate (come ad esempio ai minuti 1, 6, 15, 27, 46, 54, 68 e 92 circa della registrazione), nonché è stata effettuata la cronaca televisiva delle partite Avellino – Milazzo (come ad esempio ai minuti 1, 15, 19, 37, 54, 64 e 80 circa della registrazione), V. Lanciano – Benevento (come ad esempio ai minuti 2, 9, 22, 31, 45, 59 e 74 circa della registrazione) e Casertana - S. Antonio (come ad esempio ai minuti 14, 36, 53, 61 e 78 circa della registrazione).

Durante tutti i collegamenti con lo stadio Paternico di Avellino, e per l’intera durata degli stessi, sono state diffuse immagini correlate dello stadio (tribune, curve e bordo campo senza tuttavia riprendere mai alcuna azione di gioco) per un totale di 15 minuti

circa; per quanto riguarda invece la cronaca televisiva dell'evento sportivo Avellino – Milazzo, il cronista Luca Romano, non si limita ad un aggiornamento del risultato, ma segue l'andamento della partita, descrivendo minuziosamente l'incontro, svolgendo la telecronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgere delle azioni come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

- al minuto 9.45 circa della registrazione “*La reazione del Benevento non c’è stata, quando siamo al 44[^] minuto del primo tempo, un minuto alla fine, quindi il Benevento che non ha reagito in questi minuti, anzi è piuttosto imbambolato in queste ultime fasi della prima frazione del match, intanto entriamo nella cronaca diretta con il lancio di Calcaterra, il tiro, Chiodini, ma il portiere la prende con i piedi e salva la sua porta, occasionissima per il Benevento incredibile al 44[^] minuto, davvero peccato per il Benevento, davvero peccato perché il Benevento poteva pareggiare e invece non è stato così; adesso al centro a servire Antonino, manda la palla con qualche indecisione in fallo laterale e andiamo sino alla fine, se sei d'accordo Ilaria a seguire le azioni del mach con questa rimessa di La Camera, arriva Palermo, stoppa il pallone di sinistro ma si oppone con la schiena Ferraro, ma il guardalinee aveva già segnalato la posizione di fuori gioco di Clemente [...]*”;
- al minuto 32 circa della registrazione, sempre Romano “[...] Rimessa in gioco per il Benevento, con Tintori che viene fermato da parte di Ferraro, all'indietro per Chiodini, autore di una grande parata, ancora Chiodini, gestisce il pallone e con un rinvio, cerca di far salire la squadra, con un colpo di testa a beneficio di La Camera che viene fermato da parte di Daversa, su di lui parte di Davezza, ancora il Trota lotta nella zona media del campo; il Benevento prova a ripartire, Carzone, lancio a beneficio di La Camera, su di lui c’è pero Mammarella, di testa, il pallone termina tra le gambe di Clemente; ancora Clemente che viene fermato, adesso scivolata da parte di Lavezza, ottimo l'intervento da parte del centrocampista rossonero; riparte Lanciano con l'ex bianco verde Vastra che serve sulla destra Turchi, poi il pallone termina nei piedi di Carzone che viene fermato con il tacco da parte di Turchi che commette però anche fallo secondo il direttore di gioco; sono trascorsi i primi quattro minuti di gioco a voi studio”. Inoltre la conduttrice al minuto 34 circa della registrazione, durante un collegamento con lo studio televisivo, comunica che sia su “Luna Sport” che e su “Tele Benevento” saranno visibili le partite V. Lanciano – Benevento (lunedì alle ore 15.00 e 21.40, martedì alle ore 14.00, mercoledì alle ore 9.00, giovedì alle ore 21.00, venerdì alle ore 9.00 e domenica alle ore 11.00), Avellino – Milazzo (domenica, giorno della registrazione, alle ore 22.00 e in replica lunedì alle ore 15.20 e alle 00.30, martedì alle ore 9.00 e 16.00, mercoledì alle ore 15.00, giovedì alle ore 10.00, venerdì alle ore 14.30 e domenica alle ore 9.00) e la partita Casertana - S. Antonio (lunedì alle ore 12.00, mercoledì alle ore 15.00 e domenica alle ore 11.00);
- al minuto 42 circa della registrazione sempre Romano: “*Grande azione del Benevento in questo momento con questo colpo di testa di Clemente, ma parata di Chiodini, tutto questo quando siamo giunti al 14[^] del secondo tempo; Tintori, Tintori prova a superare il muro di Antonioni, ancora Tintori, Tintori, caparbio,*

commette fallo su Di Cecco, Tintori è andato a sbattere sul muro della difesa rossonera del Benevento, [...] in diretta dallo stadio Biondi con il Benevento in possesso del pallone con Clemente e poi è il Lanciano a beneficio con il lungo lancio di Trotta per la formazione di Mr Campalone [...]; azione in avanti per il Lanciano, cross per la sinistra di Mammarella, un po' lungo, prova ad arrivarcì Di Cecco che guadagna una rimessa laterale; con il numero 2 Vastola viene ribattuto, poi Turchi, Turchi entra in area e poi Petrelli di testa, spedisce fuori; calcio d'angolo per il Lanciano, è il quinto, Lanciano ancora pericoloso in questo secondo tempo”;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in data 16 maggio 2011 (prot. n. 23561) nella quale l’associazione in merito alla diffusione delle immagini correlate, diffuse durante il programma “*Diretta Stadio*” in data 29 agosto 2010, sottolinea che si è trattato di un episodio isolato ed occasionale, atteso che il programma si basa sul commento delle squadre Avellino, Casertana e Benevento mediante l’ausilio di collegamenti studio – stadio. L’Associazione riferisce inoltre di avere acquisito i diritti in differita sia dell’Avellino che del Benevento; nulla invece viene eccepito in merito alla cronaca televisiva contestata;

RITENUTO che, allo stato della normativa vigente, non appare accoglibile quanto rappresentato dall’associazione in quanto, l’occasionalità dell’evento non è qualificabile quale esimente del comportamento seguito dall’emittente, essendo invece di per sé sufficiente a qualificare pienamente la violazione di cui al combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni; per quanto riguarda i diritti in differita acquisiti dall’associazione, relativamente all’Avellino e al Catanzaro Calcio, essi stessi per la loro natura, si riferiscono alla diffusione delle immagini salienti e correlate non già durante l’evento medesimo, bensì trascorso un lasso di tempo dalla sua conclusione ed entro un arco di tempo determinato; ne discende quindi che quanto eccepito non può essere accolto in quanto le immagini correlate sono state diffuse in diretta, come sopra descritto, e comunque in un programma diverso dai telegiornali e dai telegiornali sportivi nazionali o locali; non essendo stato eccepito nulla in merito alla cronaca televisiva contestata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto e dell’articolo 3, comma 8, del regolamento, non possono che ribadirsi le conclusioni a cui si è addivenuti nella contestazione; inoltre il programma contestato non è un telegiornale né un telegiornale sportivo ma un programma di approfondimento sportivo e pertanto la durata delle immagini correlate trasmesse e l’arco temporale in cui siano state diffuse, relativamente alle partite disputate, previste all’articolo 3, commi 2 e 4 del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, sono irrilevanti ai fini delle valutazione della violazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 “*L’esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell’organizzatore della competizione e dell’organizzatore dell’evento. Non pregiudica comunque lo*

sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che “*Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, “*E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”;*

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che “*Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali”;*

RILEVATO che durante il programma di approfondimento sportivo “*Diretta Stadio*”, andato in onda il 29 agosto 2010, come sopra descritto, è stata effettuata la cronaca televisiva, in diretta, di alcune partite di calcio e che sono state diffuse immagini correlate, in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo della partita Avellino – Milazzo durante lo svolgimento della partita medesima;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni e del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari a euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale ,di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dall'associazione Tele Radio Matese, deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della violazione di più disposizioni nell'ambito del medesimo programma, sebbene il ridotto bacino d'utenza dell'emittente comporti una minore incisività della violazione medesima;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: l'Associazione non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: l'Associazione in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione in via rateale della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione pecuniaria, , nella misura di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) per le contestate violazioni, rilevate in data 29 agosto 2010;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

All'associazione Tele Radio Matese, con sede legale in via Isonzo n. 9, 81100 Caserta, esercente l'emittente radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Luna Sport*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71);

INGIUNGE

alla citata all'associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando

nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 436/11/CONS*”, entro **trenta giorni** dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di **giorni dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 luglio 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola